



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE 1^A CIVILE

Il Tribunale di Bari, sezione 1^a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 1. dott. Vito Savino | - | Presidente |
| 2. dott. Saverio U. de Simone | - | Giudice |
| 3. dott. Michele Prencipe | - | Giudice relatore |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 710-711 c.p.c. iscritto nel Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2008 sotto il numero d'ordine 3147, vertente

TRA

C.D. [redacted], elettivamente domiciliato in Bari alla via Marchese di Montrone n. 11 presso lo studio dell'avv. [redacted], da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso depositato in data 6.10.2008,

- ricorrente / resistente in riconvenzionale -

E

A.A. [redacted], elettivamente domiciliata in [redacted] alla via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], da cui è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e riconvenzionale richiesta di modifica depositata in data 23.1.2009,

- resistente / ricorrente in riconvenzionale -

P.M. in sede, in persona del Procuratore della Repubblica Aggiunto dott. Pasquale Drago,

- interventore ex lege -

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

I. Con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato in data 6.10.2008 C.D. [redacted] [redacted] [d'ora innanzi anche solo "ricorrente" o "resistente in

riconvenzionale" (N.d.E.)] premesso (tra l'altro):

- di avere contratto matrimonio con A.A. [d'ora innanzi anche solo "resistente" o "ricorrente in riconvenzionale" (N.d.E.)];
- che con decreto in data 1-11.7.2008 era stata omologata la separazione personale consensuale dei coniugi;
- che le condizioni della separazione consensuale omologata prevedevano, tra l'altro, l'affidamento della figlia minore G. (nata in in data) ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la resistente nella casa coniugale sita in B. alla via [.....];
- che ad agosto del 2008 la resistente, inaspettatamente, aveva detto di volere trasferirsi a P. (.....), ove abitavano i propri genitori;
- che le circostanze addotte dalla resistente per giustificare il trasferimento in Veneto (peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa della non congruità del proprio stipendio e dell'esiguità dell'assegno corrisposto da lui ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore; perdita del posto di lavoro a causa dell'esistenza di difficili rapporti interpersonali; difficoltà di reperire lavoro nell'Italia meridionale; migliori prospettive lavorative in Treviso) non rispondevano al vero (la resistente non aveva affatto perso il lavoro, come da lei stessa riconosciuto nella missiva del 23.9.2008; la resistente aveva avuto un aumento dello stipendio ed altresì ricevuto l'offerta di aumentare le ore di lavoro; la resistente percepiva direttamente gli assegni familiari; la resistente, senza previa consultazione con lui ricorrente, si era trasferita presso la zia materna M.L. residente in B., e non sosteneva più il pagamento del canone di locazione della casa coniugale, rilasciata subito dopo l'omologazione della separazione consensuale);
- che il trasferimento in Veneto 'sradicava' la bambina dal suo ambiente e dai familiari paterni e sostanzialmente annullava ogni costante contatto con lui ricorrente;

• che il trasferimento era inopportuno perché la bambina era soggetta ad infiammazioni respiratorie ed in Veneto il clima era più rigido;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di voler così provvedere:

1. inibire il trasferimento della figlia minore G dalla sua abituale residenza in B ;
2. modificare parzialmente le condizioni della separazione, affidando a lui ricorrente la figlia minore G , con ogni ulteriore opportuno provvedimento;
3. condannare la resistente alla rifusione delle spese di procedura.

II. Con decreto presidenziale in data 9.10.2008 era disposta la comparizione delle parti davanti al Collegio per l'udienza in camera di consiglio del giorno 27.1.2009, ponendo a carico del ricorrente l'onere della notificazione del ricorso e del decreto alla resistente entro il giorno 20.12.2008.

III. Con comparsa di costituzione e riconvenzionale richiesta di modifica depositata in data 23.1.2009 A.A. si costituiva in giudizio, deducendo (in buona sintesi):

- che il trasferimento, avvenuto in data 22.9.2008, era legittimo, avendo i coniugi concordato una clausola di contenuto identico all'art. 155 *quater* comma 2° c.c., in forza della quale l'iniziativa giudiziaria spettava non al coniuge che volesse trasferirsi, ma all'altro;
- che ella resistente aveva fatto ampie proposte al ricorrente per salvaguardare gli incontri con la figlia, dichiarandosi anche disposta ad ospitarlo in casa propria;
- che il trasferimento in Veneto era giustificato dal miglioramento qualitativo ed economico dell'attività lavorativa;
- che ella resistente non riusciva più a sostenere, con il proprio stipendio e con l'assegno versato dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, le spese necessarie per vivere e, pur avendo di ciò informato il ricorrente, questi nulla aveva fatto per aiutarla;
- che ella resistente, ad agosto del 2008, era realmente convinta che avrebbe perso il proprio posto di lavoro, anche se poi tale evento non si era verificato;
- che ella resistente, a Treviso, poteva lavorare a casa ('telelavoro') dalle

- h. 9:00 alle h. 16:00 (ciò che le consentiva di avere più tempo per la bambina e più autonomia), percepiva uno stipendio maggiore (€ 350,00 in più al mese) ed inoltre poteva fruire dell'appoggio dei propri genitori (giovani ed in salute);
- che il trasferimento in Veneto non era pregiudizievole per la minore, perché non vi era stato alcuno sradicamento né dalla scuola materna (mai frequentata dalla bambina per il suo precario stato di salute) né dai nonni paterni (che di fatto non potevano accudire la bambina, a causa delle patologie da cui la nonna paterna era affetta, e che comunque potevano vedere la bambina o in occasione delle sue discese a B o recandosi essi a Treviso);
 - che la bambina stava bene e si era ambientata ed ora la sua salute era più tutelata, in quanto viveva nel verde, in un posto privo di traffico e di smog, ad un'ora dalle montagne, in un clima più freddo ma secco;
 - che il ricorrente veniva sempre coinvolto in ogni decisione e, in caso di affidamento esclusivo, sarebbe stato inidoneo a tenere con sé la bambina, poiché non era in grado di accudirla, non aveva un alloggio adeguato (egli viveva con i suoi genitori in una villa a tre piani pericolosa e non salubre per le delicate condizioni di salute della minore) ed i nonni paterni non erano in grado di occuparsi adeguatamente della minore;
 - che il ricorrente avrebbe potuto incontrare la figlia due fine settimana al mese (dal venerdì) in Veneto, da giugno ad agosto a Bari/S. Spirito presso il domicilio dei nonni materni, a Pasqua ed a Natale ad anni alterni in Puglia, in varie occasioni durante l'anno in Puglia;
 - che sussistevano i presupposti per disporre un aumento dell'assegno versato dal ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della minore, perché ella resistente aveva comprato casa a P accendendo un mutuo di € 140.000,00 (la rata mensile ammontava ad € 850,00, su uno stipendio di € 1.300,00) ed il ricorrente versava solo € 300,00 al mese, senza contribuire alle spese straordinarie pur previste in sede di separazione (spese mediche, per l'asilo, per le attività sportive), sicché, per queste ultime, andava

eliminata la necessità del 'previo concerto' con il ricorrente;
tutto ciò dedotto, chiedeva al Tribunale di voler così provvedere:

1. rigettare il ricorso;
2. a parziale modifica delle condizioni della separazione:
 - a. rideterminare gli incontri del ricorrente con la figlia;
 - b. aumentare ad €. 600,00 l'importo dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
 - c. porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie senza necessità di previa concertazione;
3. condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

IV. All'udienza camerale del 27.1.2009 il Tribunale, sentite le parti, riservava la decisione. Il P.M. rassegnava le proprie conclusioni con nota in data 3.2.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

V. In via preliminare si osserva che la possibilità di ottenere, ex art. 710 c.p.c., la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e/o la prole adottati con la sentenza di separazione giudiziale (ovvero, il che è lo stesso, con il decreto di omologazione della separazione consensuale) è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 156 u.c. c.c., il quale, con dizione sostanzialmente analoga a quella adottata dall'art. 9 della L. n. 898/1970 in tema di divorzio, ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi".

La legge, infatti, attribuisce al procedimento ex art. 710 c.p.c. natura non di *revisio prioris instantiae* e quindi di rivisitazione (*melius re perpensa*) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, bensì di *novum iudicium*, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (anche economici) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni anche patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.

Anche di recente la Corte Suprema, reiterando in materia di divorzio un orientamento ormai pacifico, estensibile per analogia alla materia della

separazione (in ragione della *eadem ratio* delle norme di cui all'art. 9 della L. n. 898/1970, da un canto, ed agli artt. 156 u.c. c.c. e 710 c.p.c., dall'altro), ha affermato che *"In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante"*¹.

In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa *rebus sic stantibus* e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni².

Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al Giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per la modifica delle precedenti statuizioni deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze³.

VI. La domanda principale è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. La domanda riconvenzionale è infondata e pertanto va integralmente rigettata.

VI.A. Le doglianze del ricorrente, relative alla violazione delle condizioni della separazione personale consensuale omologata in ordine ai suoi rapporti con la figlia minore, sono fondate.

Invero la violazione dei patti di cui alla convenzione di separazione personale omologata concernenti i rapporti del ricorrente con la figlia minore,

¹ Cass., n. 2147/2003.

² C. app. Roma, sez. persone e famiglia, n. 600/2003.

³ Cass., n. 13863/2002.

quantunque negata dalla resistente, è del tutto palese.

In primo luogo va rimarcato che non è minimamente in discussione, nel caso *de quo*, il diritto della resistente di stabilire la sua residenza là dove ella ritenga più opportuno e confacente alle sue esigenze personali e/o lavorative, non potendo questo Tribunale porre limiti al diritto costituzionalmente riconosciuto di libertà di movimento (arg. ex art. 16 Cost.), prevista anche dagli artt. 146 c.c. e 708 c.p.c. (*sub specie* dell'autorizzazione a vivere separati).

E, pur tuttavia, l'inadempimento alle sue previsioni si coglie appieno sotto due differenti profili.

Il primo attiene alla violazione del regime degli incontri tra la minore ed il padre (genitore non collocatario): difatti non è revocabile in dubbio che la resistente, trasferendosi a P. () subito dopo la omologazione della separazione personale consensuale (1-11.7.2008), ha in concreto impedito al padre (oltre che ai nonni ed agli altri parenti del ramo paterno) di incontrare la minore secondo il calendario stabilito consensualmente, che, riconoscendo al padre la possibilità di stare con la figlia (tra l'altro) il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle h. 17:30 alle h. 21:30 nonché a settimane alterne il sabato e la domenica dalle h. 9:30 alle h. 21:30, con tutta evidenza teneva conto proprio della prossimità fisica tra i genitori.

Il secondo è ravvisabile nel fatto che con tale comportamento, non autorizzato né tampoco concordato con il coniuge, la resistente [la quale 'comunicò' al ricorrente la propria intenzione di andare via da B' , per trasferirsi nel trevigiano, ad agosto del 2008 (dunque appena un mese dopo l'omologazione della separazione consensuale: e tale circostanza, unitamente all'immediato rilascio della casa coniugale condotta in locazione ed alla riferita motivazione principale del trasferimento – la perdita del posto di lavoro, evento rivelatosi, nel giro di pochi giorni, non rispondente al vero –, lascia fondatamente presumere che, al momento della proposizione del ricorso per separazione consensuale, la resistente avesse già in animo di trasferirsi nel trevigiano, ove risiedevano – e risiedono – i suoi genitori) e pochi giorni dopo, precisamente in data 22.9.2008, pose in essere il trasferimento, nonostante le vivaci

proteste e le diffide del ricorrente (v. corrispondenza intercorsa tra le parti)] per un verso ha violato un principio basilare dell'affido condiviso, che impone ai genitori di assumere congiuntamente le decisioni fondamentali relative alla prole minorenni (tra le quali rientra anche quella di stabilirne la residenza), e per altro verso ha dato piena giustificazione alla richiesta paterna di modificare le condizioni della separazione consensuale relative ai rapporti personali rispetto alla prole (arg. ex artt. 155 *quater* comma 2°, 156 u.c. c.c. e 709 *ter* comma 2° c.p.c.).

È indubbiamente vero, in linea di principio, che l'approccio giudiziario eccessivamente esasperato, in vicende come quella in esame, si rivela generalmente controproducente per il corretto sviluppo psico-fisico di un minore, specie laddove le parti non siano riuscite ad elaborare il lutto per la fallimento del rapporto matrimoniale ed a tenere distinte le loro vicende personali dall'esercizio consapevole della genitorialità.

E tuttavia, di fronte a comportamenti oggettivamente ostruzionistici posti in essere dal genitore collocatario, non appare stigmatizzabile il comportamento dell'altro genitore che, di fatto ostacolato nell'esercizio del suo diritto di incontro e in definitiva privato della sua funzione genitoriale, adisca le sedi giudiziarie competenti per far valere le sue ragioni in vista del superiore interesse del minore (tanto più che l'iniziativa del ricorrente si pone perfettamente in linea con il disposto dell'art. 155 *quater* comma 2° c.c., peraltro pedissequamente recepito dalle parti nel patto n. 4 della convenzione di separazione omologata con il citato decreto in data 1-11.7.2008 di questo Tribunale).

La finalità che ispira tali iniziative, invero, sembra meno censurabile del comportamento irresponsabile del genitore collocatario che, quand'anche non impedisca (secondo il suo personalissimo assunto) l'esercizio dell'altrui diritto di visita, di fatto però non consente che gli incontri si svolgano secondo quanto concordato in sede di separazione ed anzi, unilateralmente ed arbitrariamente, assume decisioni tali da renderlo impraticabile in concreto (si consideri che la distanza tra B. e P. è, all'incirca, di 800 km).

E' notorio che dovere primario di un buon genitore affidatario e/o

collocatario è quello di non allontanare il figlio dall'altra figura genitoriale: quali che siano state le ragioni del fallimento del matrimonio, ogni genitore responsabile, consapevole dell'insostituibile importanza della presenza dell'altro genitore nella vita del figlio, deve saper mettere da parte le rivendicazioni e conservarne l'immagine positiva agli occhi e nel cuore del minore, garantendo il più possibile le frequentazioni del coniuge con la prole minorenni.

L'attitudine del genitore ad essere un buon educatore ed a perseguire primariamente il corretto sviluppo psicologico del figlio si misura alla luce della sua capacità di realizzare un siffatto risultato non a parole, ma in termini concreti.

E nel caso di specie, se si guarda appunto ai risultati concreti, il giudizio sulla condotta della resistente non può che essere negativo.

È di tutta evidenza, nel contempo, che non vi sono ragioni tali da giustificare la trasformazione del regime di affidamento concordato in sede di separazione personale dei coniugi in affidamento esclusivo della minore al padre, atteso che appare più che sufficiente, a garantire l'attuazione della *ratio* delle disposizioni vigenti normative, il mutamento del collocamento della minore (dalla madre al padre), che dovrà essere attuato dai coniugi entro la fine del corrente mese di marzo del 2009, fermo restando il regime di affidamento condiviso della bambina.

VI.B. Il predetto mutamento, ovviamente, incide sui rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e tra gli stessi e la figlia minore.

VI.B.1. Quanto al primo profilo (va ovviamente salvaguardata l'esigenza di garantire gli incontri tra la figlia e la madre), si ritiene che, allo stato, possa essere fissato il seguente regolamento, in forza del quale la resistente potrà e dovrà incontrare la figlia in B (o, previo accordo con il ricorrente, in altro luogo): 1) almeno due fine-settimana al mese, dal venerdì mattina alla domenica sera, a settimane alterne; 2) dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni; 3) dal giovedì di Pasqua al sabato di Pasqua o dalla domenica di Pasqua al martedì dopo Pasqua, ad anni alterni; 4) 30 giorni consecutivi, a luglio o ad agosto, ad anni alterni, da concordare ciascun anno entro il 31 maggio.

Si precisa, ad ogni buon conto, che quello suindicato va inteso come calendario 'minimo', nel senso che nulla impedisce ai coniugi di concordare liberamente ulteriori incontri tra la resistente e la figlia (anzi il ricorrente, proprio in ragione di quanto sopra evidenziato, dovrà favorirli in ogni modo).

VI.B.2. Quanto al secondo profilo, è di tutta evidenza che va revocato l'obbligo del ricorrente (ora genitore collocatario) di versare alla resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della minore e, nel contempo, va posto a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della minore.

Il Collegio, tenuto conto delle condizioni della (recentissima) separazione personale e delle attuali condizioni economiche dei coniugi, così come risultanti dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti, stima equo fissare in €. 200,00 mensili l'importo di tale assegno, disponendo che il pagamento sia eseguito, a decorrere dal mese di aprile del 2009, entro il giorno cinque di ogni mese e che l'importo dell'assegno sia automaticamente adeguato agli indici ISTAT, di anno in anno, a partire dal mese di aprile del 2010.

VII. La regolamentazione delle spese di procedura (liquidate, in mancanza di nota specifica, come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa ed applicando per diritti ed onorari la tariffa in materia civile attualmente in vigore⁴) segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

VIII. Il carattere indubitabilmente contenzioso della procedura camerale in oggetto, la natura decisoria del presente provvedimento – che giustifica il medesimo trattamento che, a seguito della novella del 1990, assiste l'esecutorietà delle sentenze di primo grado, ex art. 282 c.p.c. – e le esigenze di urgenza intrinsecamente sottese a tutte le istanze presentate ed ai provvedimenti adottati *in subiecta materia* (suscettibili di incidere profondamente sullo *status* economico o relazionale dei coniugi e/o della prole) inducono il Collegio a riconoscere al presente decreto efficacia immediata, ex art. 741 comma 2° c.p.c.

P.Q.M.

⁴ D.M. Giustizia 8.4.2004, n. 127.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.D. [redacted], con ricorso depositato in data 6.10.2008, nei confronti di A.A. [redacted], nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da A.A. [redacted], con comparsa di costituzione e riconvenzionale richiesta di modifica depositata in data 23.1.2009, nei confronti di C.D. [redacted], con l'intervento del P.M. in sede, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la domanda principale e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni della separazione personale consensuale dei coniugi omologata con proprio decreto in data 1-11.7.2008:

- a) dispone che la figlia minore G [redacted] (rata in [redacted] in data [redacted]), a decorrere dal giorno 1.4.2009, abbia collocamento privilegiato presso il ricorrente, residente in B [redacted] alla via [redacted];
- b) dispone che la resistente possa e debba incontrare e tenere con sé la figlia minore in B [redacted] o, previo accordo con il ricorrente, in luogo diverso:

- almeno due fine-settimana al mese, dal venerdì mattina alla domenica sera, a settimane alterne;
- dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- dal giovedì di Pasqua al sabato di Pasqua, o dalla domenica di Pasqua al martedì dopo Pasqua, ad anni alterni;
- 30 giorni consecutivi a luglio o ad agosto, ad anni alterni, da concordare entro il 31 maggio precedente;

c) precisa che quello indicato *sub* b) costituisce il calendario 'minimo', essendo rimessa alle parti la facoltà di concordare liberamente ulteriori incontri tra la resistente e la figlia minore, che il ricorrente dovrà favorire in ogni modo;

d) revoca, a decorrere dal mese di aprile del 2009, l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente un assegno a titolo di

TRIBUNALE DI BARI / SEZIONE 1^A CIVILE

- Pagina 12 di 12 -

contributo per il mantenimento della figlia minore;

e) pone a carico della resistente, a decorrere dal mese di aprile del 2009, l'obbligo di versare al ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di €. 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da adeguarsi automaticamente agli indici ISTAT di anno in anno a partire dal mese di aprile del 2010;


2) rigetta la domanda riconvenzionale;

3) condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di procedura, che liquida, in mancanza di nota specifica, in €. 6,00 per esborsi ed €. 1.500,00 per diritti di avvocato ed onorari giudiziali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, C.N.A. ed I.V.A. come per legge;


4) dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo per legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^a civile del Tribunale, il giorno 10 febbraio 2009.

IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. MICHELE PRENCIPE



IL PRESIDENTE
DOTT. VITO SAVINO



DEPOSITATO IL
Bari,

10 MAR. 2009

IL CANCELLIERE CH
DOTT. LUIGI CORTESE

